

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 722

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MURELLI, GOBBATO, ZANOTELLI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BENVENUTO, BIANCHI, BINELLI, BISA, BONIARDI, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, DE MARTINI, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOLINELLI, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, MOSCHIONI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PATELLI, PETTAZZI, POTENTI, RACCHELLA, RIBOLLA, SEGNANA, STEFANI, TARANTINO, TOMASI, TOMBOLATO, VALLOTTO, ZIELLO, ZOFFILI, ZORDAN

Modifiche all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi

Presentata il 12 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — È improcrastinabile ormai l'introduzione nel nostro sistema normativo dell'obbligo di installare dispositivi atti a prevenire l'abbandono accidentale dei bambini all'interno dell'abitacolo dei veicoli.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad alcuni tragici incidenti che hanno visto come vittime bambini dimenticati in auto dai genitori e, per quanto sembri impossi-

bile che avvengano tragedie di tale entità, esse accadono molto più spesso di quanto si pensi. Fortunatamente, nella maggioranza dei casi, le conseguenze di tali dimenticanze non sono drammatiche e trovano rimedio nell'immediato, ma sono molti i genitori che confessano di aver dimenticato di lasciare il figlio a scuola e di aver percorso il tragitto casa-lavoro in una condizione di semi automatismo, per poi ac-

corgersi, una volta parcheggiato il veicolo, che il bambino dormiva sul sedile posteriore.

Se da una parte è vero che una rete familiare e sociale ben organizzata può aiutare a prevenire gli incidenti più gravi, dall'altra parte è anche vero che lo stile di vita sempre più stressante in cui viviamo, le particolari condizioni psicologiche di fragilità che possono colpire un genitore in uno specifico periodo e l'incapacità di reagire ad eventi traumatici sono possibili cause dell'amnesia dissociativa, una perdita improvvisa di ricordi, più o meno importanti, un vero e proprio buco della memoria che fa perdere momentaneamente le nozioni del tempo e dello spazio e che può essere alla base di incidenti mortali.

Esistono in commercio dei dispositivi volti a prevenire l'abbandono accidentale dei bambini in auto, che emettono un segnale sonoro se il bambino è seduto sul seggiolino nel momento in cui viene spento il motore e chiusa la portiera. Disciplinare l'obbligo di tali dispositivi a bordo, che presumibilmente nel prossimo futuro sa-

ranno integrati nei seggiolini stessi, può scongiurare i rischi legati al disturbo dell'amnesia dissociativa.

L'articolo 1 della presente proposta di legge interviene quindi novellando l'articolo 172 del codice della strada, laddove si prevede il rispetto delle condizioni di sicurezza obbligatorie per il viaggio in auto dei bambini, introducendo anche l'obbligo dei dispositivi «anti abbandono», per i cui requisiti tecnici si rimanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e prevedendo sanzioni per i trasgressori.

L'articolo 2 prevede campagne di informazione e sensibilizzazione di quanti si prendono regolarmente cura di bambini di età fino a 6 anni sull'importanza dell'uso corretto dei dispositivi «anti abbandono» nonché sulle cause dell'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, compresa l'amnesia dissociativa.

L'articolo 3 specifica che dall'attuazione delle disposizioni contenute nella legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Introduzione dell'obbligo di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi).

1. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I sistemi di ritenuta per bambini devono essere dotati di un dispositivo di allarme sonoro, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che segnali la presenza del bambino sul seggiolino del sistema di ritenuta quando la portiera del veicolo è chiusa e il motore è spento »;

b) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: « bambini » sono inserite le seguenti: « , ovvero fa uso di sistemi di ritenuta non dotati del dispositivo di allarme sonoro di cui al comma 1, terzo periodo, ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le caratteristiche tecniche per l'omologazione dei dispositivi di allarme sonoro previsti dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 172 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

ART. 2.

(Campagne di informazione e sensibilizzazione).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai genitori,

ai parenti e alle altre persone che si prendono cura di bambini fino a 6 anni di età sull'importanza dell'uso corretto dei sistemi di ritenuta per bambini dotati di dispositivi di allarme sonoro atti a prevenire l'abbandono accidentale dei bambini nei veicoli chiusi, previsti dall'articolo 172, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, e sulle relative cause, anche con riferimento all'amnesia dissociativa.

ART. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

